



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**GeForGe**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale all'indirizzo di residenza del presidente in carica e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1. Promuovere e organizzare eventi volti alla valorizzazione delle risorse del territorio.
2. Promuovere e organizzare attività formative volte alla crescita personale, professionale e sociale. Tali attività sono rivolte in particolar modo ad associati, aziende ed altri enti di formazione e pubblici.
3. Offre ai propri associati, ad aziende, enti o persone esterne all'associazione, assistenza e consigli funzionali al raggiungimento di obiettivi sociali e professionali. Tale assistenza è fornita grazie al contributo libero e gratuito degli associati che, nei limiti delle proprie competenze, collaborano al raggiungimento degli obiettivi. L'ambito di assistenza coincide pertanto con le aree di competenza dei singoli associati.
4. Favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-sociale dei propri associati e dei cittadini in generale. Allo scopo, sostiene l'autonoma iniziativa di quali concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di coesione e di promozione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona valorizzandone il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
5. Promuovere ed organizzare attività ludico-ricreative o sportive, al principale scopo di favorire la coesione e l'inclusione sociale.
6. Incoraggiare i contatti sociali tra gli associati e pubblicizzare le finalità e le attività dell'associazione, anche tramite conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi utili a tali fini.
7. Instaurare e coltivare relazioni, anche in forma di partnership, con altri enti o professionisti che condividono le finalità dell'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione apposita domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute ai fini associativi e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto. Prima della votazione l'associato ha diritto di fornire le proprie giustificazioni all'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "SR", "P. R.", "M. B.", and others.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono regolarmente iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. E' consentita la partecipazione in video-conferenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di residenza o, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica dell'associato, come risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo dell'Organo di amministrazione, quando previsto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove *azioni di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione degli associati, nei casi previsti dall'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sulla esclusione degli associati, con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero dei presenti è superiore alla metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. La tipologia di maggioranza richiesta varia a seconda dell'argomento posto in votazione, in base a quanto previsto dal presente Statuto o

GC

SK

Aut. Pando

Publi

UCC

MM

MM

SK

SK

Aut. Pando

da eventuali regolamenti. Quando non altrimenti specificato, l'Assemblea delibera a maggioranza *semplice*.

Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto, o per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Una proposta di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto è approvata se ottiene la maggioranza *assoluta*.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza *assoluta*.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di esclusiva pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è composto da Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente in carica dell'associazione e da un numero variabile di Consiglieri, compreso fra quattro e otto.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono nominati dall'Assemblea e restano in carica secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza *semplice*.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, a maggioranza *assoluta*.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

gl

SR

Alu

Prof.

Luca

Prof.

Prof.

MM

Prof.

Prof.

Prof.

ART. 10
(Elezione degli amministratori)

Le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, Vicepresidente e Consigliere dell'Organo di amministrazione hanno una durata pari a due anni solari, con scadenza fissata al 31 Dicembre.

Tutti gli associati sono rieleggibili senza limitazioni di mandati.

Il Presidente, entro il 15 Dicembre del secondo anno di carica, convoca l'Assemblea per l'elezione delle cariche di cui al presente articolo, relativa al biennio successivo.

In caso di decadenza anticipata, nel corso del mandato, di una delle cariche, il Presidente convoca l'Assemblea entro sessanta giorni per l'elezione della sola posizione vacante. L'associato così eletto resta in carica sino al termine dell'anno solare.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

In accordo con l'art. 13 del presente Statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

John P. A.

100



3

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle *adunanze* e delle *deliberazioni* dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle *adunanze* e delle *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 19 (Volontari)

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

ART. 20 (Laboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia necessario ai fini

dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Come previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo settore, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Scibetta Damaso



Sig. Prezioso Riccardo



Sig. De Santis Giovanni Marco



Sig. ra Margagliotta Miryam



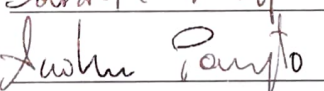
Sig. Catanzaro Salvatore



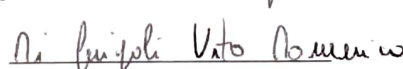
Sig. Russotto Salvatore



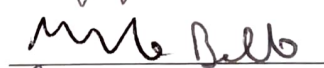
Sig. Panepinto Andrea



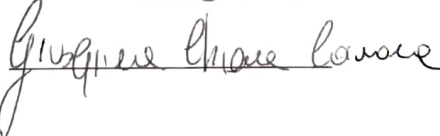
Sig. Di Grigoli Vito Domenico



Sig. Lo Bello Angelo Vincenzo



Sig. ra Cairone Giuseppina Chiara



San Giovanni Gemini, 10/02/20